

COMUNE di SAN GIORGIO PIACENTINO  
(Provincia di Piacenza)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** di prima convocazione - seduta **pubblica**

**OGGETTO:**

MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI  
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 25 DEL 24.04.2007

L'anno **duemiladieci** addì **nove** del mese di **gennaio** alle ore **17.33** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRES.ASS.			PRES. ASS.	
TAGLIAFERRI GIANCARLO	Si	No	PONZANIBBIO ROBERTO	Si	No
VARANI ENZO	Si	No	TONINI PIERGIORGIO	Si	No
ALBERONI DONATELLA	Si	No	AFFATICATI ERMINIO	Si	No
UTTINI SAMUELE	No	Si	SILVOTTI MASSIMO	Si	No
CORDANI STEFANO	Si	No	MADAGHIELE COSIMO	Si	No
CACCETTA ARTURO ALFREDO	Si	No	QUARATINO GIOVANNI	Si	No
TINELLI NICOLAS	Si	No	BONGIORNI RITA	Si	No
BUSCA CRISTINA	No	Si	ZANONI MANUELA	Si	No
FERRARI VITTORIO	Si	No			
			TOTALI	15	2

Sono presenti in aula l'Assessore al Bilancio e Tributi Monica Gardella e l'Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici Massimo Saltarelli.

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Annamaria CIANCI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO, Dott. Giancarlo TAGLIAFERRI**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERA N. 5 del 09.01.2010

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI  
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 25 DEL 24.04.2007

=====

Si dà atto che al punto 2 è entrato in aula il Consigliere Cristina Busca: presenti n. 16

Illustra l'Assessore al Bilancio Monica Gardella.

Nessuno intervenendo,

### **Il Consiglio Comunale**

RICHIAMATA la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/2007, esecutiva, ad oggetto: "*Approvazione Nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali*";

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 con cui viene riconosciuta ai Comuni la podestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie;

RITENUTO, per semplificazione operativa nel corso delle operazioni di riscossione delle entrate comunali, di dover modificare il vigente regolamento generale delle entrate comunali, regolamentando il recupero delle spese postali e/o accessorie sostenute dall'ente e finalizzate al recupero del credito;

CONSIDERATO che per gli atti di natura tributaria la ripetibilità delle spese di notifica è espressamente prevista dalle norme di ciascun tributo, mentre per la riscossione di entrate non tributarie è necessario riferirsi al principio civilistico del risarcimento del danno che pone a carico dei morosi il rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito;

RITENUTO dunque opportuno precisare quanto sopra, procedendo ad una modifica aggiuntiva del comma 5 all'art. 10 del vigente regolamento generale delle entrate, che preveda esplicitamente il recupero di tali oneri accessori in sede di riscossione di entrate extra-tributarie in modo da togliere ogni dubbio applicativo, nonchè ridurre l'eventuale contenzioso dovuto a carenze regolamentari;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 22.10.2000 , n. 388, nel testo modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28.12.2001, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la stessa data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente proposta di Delibera, predisposto dal Servizio Economico Finanziario, composto da n. 18 articoli (Allegato A);

VISTO il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;

VISTO la Legge n. 449 del 27/12/1997;

VISTA la Legge Finanziaria per il 2007, n. 296 del 27/12/2006;





VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATO il Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 16 – votanti n.- 16 – voti favorevoli n. 16 – astenuti n. 0 – contrari n. 0,

### DELIBERA

1) **DI RETTIFICARE** l'art. 10 – Forme di riscossione coattiva - integrando con l'aggiunta del comma 5, che così recita:

***“5. E' posto a carico del cittadino/contribuente il rimborso di tutte le spese ed oneri accessori sostenuti dal Comune per il recupero del credito.”***

2) **DI APPROVARE** così il testo integrale del Regolamento generale delle entrate comunali, coordinato con l'intervenuta rettifica di cui al punto precedente, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale.

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

Esperita votazione palese con il seguente esito:

PRESENTI N. 16 - VOTANTI n. 16 - VOTI FAVOREVOLI N. 16 – ASTENUTI N. 0 -  
CONTRARI N. 0,

### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*



*Comune di SAN GIORGIO PIACENTINO*

*PROVINCIA DI PIACENZA*

Allegato "A" alla delibera di  
C.C. n. 5 del 09.01.2010

# **Regolamento Generale delle Entrate**

Approvato con delibera di C.C. n.      del



# INDICE

## **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

## **Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Art. 4 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate

## **Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

- Art. 6 - Attività di verifica e controllo
- Art. 7- Sanzioni e Interessi
- Art. 8 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

## **Capo IV - RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- Art. 9 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 10 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 – Termini di pagamento dei tributi comunali e delle entrate extratributarie
- Art. 13 – Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

## **Capo V - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

- Art. 14 – Contenzioso e tutela giudiziaria
- Art. 15 – Autotutela
- Art. 16 – Accertamento con adesione

## **Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 17 – Ulteriori disposizioni
- Art. 18 - Entrata in vigore





## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

### Art. 2

#### Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### Art. 3

#### Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita





delibera della Giunta Comunale [art. 42 Tuel], sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione di bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal c. 1 bis dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97.

## CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

### Art. 4

#### Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti :

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- d) affidamento in concessione mediante gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto legislativo 13.4.1999 n. 112.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggior economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del servizio entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere innovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatane dell'accertamento e della riscossione delle entrate.





6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a loro carico di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

#### Art. 5

##### Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. In particolare il Responsabile del servizio di cui al precedente comma:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13
- f) esercita il potere di autotutela, come disciplinato dall'art. 14;
- g) in caso di gestione dell'Entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
- h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

3 Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti al livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico.

### **Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

#### Art. 6

##### Attività di verifica e controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di accertamento.

2. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede. A tal fine e per limitare il contenzioso, il Funzionario Responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimenti di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti.





3. La Giunta Comunale, annualmente, predispone un piano di indirizzo dell'attività di accertamento dell'ufficio tributi, tenuto conto dell'attività obbligatoria del predetto ufficio e le risorse personali e strumentali disponibili.

#### Art. 7

##### Sanzioni e interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il Funzionario Responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge n. 689/1981

2. La misura annua degli interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate tributarie è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### Art. 8

##### Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai responsabili preposti alla gestione delle entrate.

2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o permessi di costruire, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

### **Capo IV - RISCOSSIONE E RIMBORSI**

#### Art.9

##### Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune e dei singoli regolamenti attuativi.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e gli accrediti elettronici.

3. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi, ad esclusione delle somme già iscritte a ruolo, previo riconoscimento da parte del Comune

della sua esigibilità, previa comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito d'imposta.



#### Art. 10

##### Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui al R.D. 14.4.1910, n.639, o mediante ruolo coattivo con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n.602, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'atto di riscossione coattiva dei tributi ed il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Per le entrate di diritto privato, il Comune dà corso alla riscossione coattiva solo in presenza di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, atto pubblico eccetera) conforme a quelli che abilitano qualsiasi privato ad intraprendere la procedura esecutiva, ferma restando che questa è avviata mediante ruolo coattivo ovvero mediante l'ingiunzione di cui al citato Rd. n. 639 del 1910.
4. È attribuita al responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. e) del D.lgs.15.12.97 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate.
5. E' posto a carico del cittadino/contribuente il rimborso di tutte le spese ed oneri accessori sostenuti dal Comune per il recupero del credito.

#### Art. 11

##### Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### Art.12

##### Termini di pagamento dei tributi comunali e delle entrate extratributarie

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle Leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente , o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti in rate previa richiesta al responsabile dell'ufficio Tributi. La dilazione sarà concessa in base alla prudente valutazione del Funzionario Responsabile, ed il numero delle rate non potrà essere in ogni caso superiore a cinque.





Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate.

L'importo della rata comunque non potrà mai essere inferiore a Euro 51,66.

3. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
- essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
  - ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
  - si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

#### Art. 13

##### Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

- E' stabilito in € 3,00 il limite per il quale non si procede al versamento di somme a titolo di imposte e tributi a favore del Comune.
- Non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore di € 12,00.

### **Capo V - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

#### Art. 14

##### Contenzioso e tutela giudiziaria

- Compete alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del Comune delegati dal Sindaco.
- Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

#### Art. 15

##### Autotutela

- Il Responsabile del Servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori, nei rispetti dei limiti e modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - all'annullamento o alla sospensione totale o parziale dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
  - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
- In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;



- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

4. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto del tributo;
- g) evidente errore logico;
- h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'amministrazione

5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento è diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

#### Art. 16

##### Accertamento con adesione

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente in materia di entrate tributarie ed extratributarie sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale.

## Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 17

##### Ulteriori disposizioni

1. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

#### Art. 18

##### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.



**COMUNE DI SAN GIORGIO PLACENTINO**  
**Provincia di Piacenza**

Allegato alla deliberazione G.C. - X.C.C.  
n. .... 5 ... del 09 - 01 - 2010 .....

**Proposta di deliberazione:**

**OGGETTO**

**MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON  
DELIBERA DI C.C. N. 25 DEL 20/04/07**

**Pareri obbligatori**

Art. 49 del D.Lgv. 18.08.2000 n. 267: "*Pareri dei responsabili dei servizi*":

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

**1) Parere in ordine alla regolarità tecnica**

favorevole .....

San Giorgio Piacentino, li 28/12/2009



*Il Responsabile del Servizio*

*[Handwritten signature]*

**2) Parere in ordine alla regolarità contabile**

.....  
.....

San Giorgio Piacentino, li

*Il Responsabile del Servizio*

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Giancarlo TAGLIAFERRI



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Annamaria CIANCI

---

- **Publicata** all'albo pretorio per gg. 15 (Art. 124 – c. 1 D. Lgv. 267/00)

LI 2 FEB. 2010



**Il Segretario Comunale**

IL RESPONSABILE SETTORE  
SEGRETARIA  
*Donata Guglielmetti*

**Delibera** soggetta a:


comunicazione al Prefetto (Art. 135 – D. Lgv. 267/00)

**Esecutiva:**

ai sensi dell'articolo 134 – c. 3 D.Lgv. 267/00

immediata esecutività (Art. 134 – c. 4 – D.Lgv. 267/00)

LI, 2 FEB. 2010



**Il Segretario Comunale**

IL RESPONSABILE SETTORE  
SEGRETARIA  
*Donata Guglielmetti*

---